



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MARINAI D'ITALIA



PRESIDENZA NAZIONALE

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA



TRA

la Federazione Italiana Nuoto con sede in Roma Stadio Olimpico Curva Nord, C.F. 05284670584, P.IVA n° 01384031009, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 19/2001, di seguito denominata F.I.N. e rappresentata dal Presidente pro-tempore, On.le. Paolo BARELLI.

E

l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia con sede in Roma, Largo Randaccio n. 2, C.F. 80216990582, e rappresentata dal Presidente pro-tempore, Ammiraglio di Squadra (r) Pierluigi ROSATI, di seguito denominata A.N.M.I.

nonché anche congiuntamente indicate come "PARTI"

PREMESSO CHE

- L'A.N.M.I. ha capacità giuridica ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto-Legge 18.10.1934 n. 1779, convertito nella Legge 31.12.1934 n. 2244 e successive modifiche, ha sede in ROMA ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, a mente del D.P.R. n. 435 in data 23 marzo 1954.
- L'A.N.M.I. è la libera unione di coloro che sono appartenuti o appartengono, senza distinzione di grado, alla Marina Militare e che, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono servirla in ogni modo e in ogni tempo, nonché di tutti coloro che condividono i valori e le tradizioni della Marina Militare.
- L'A.N.M.I. è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:
 - a) tenere vivo fra i Soci il culto della Patria, il senso dell'onore e del dovere e l'attaccamento alla Marina Militare;
 - b) mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei Marinai caduti;
 - c) tutelare il prestigio dei Marinai in congedo, alimentare e cementare in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro e i Marinai in servizio;
 - d) promuovere e sviluppare l'assistenza morale e culturale degli associati, nonché quella materiale;
 - e) promuovere e favorire il sorgere di attività sportive, soprattutto nautiche e marinesche fra i Soci;
 - f) assicurare alla Marina Militare la massima collaborazione nel settore della propaganda intesa a:
 - sviluppare la coscienza marinara favorendo le iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci;
 - favorire l'arruolamento dei giovani nella Marina Militare;
 - g) rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti.

P. B.

2 

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA



TRA

la Federazione Italiana Nuoto con sede in Roma Stadio Olimpico Curva Nord, C.F. 05284670584, P.IVA n° 01384031009, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 19/2001, di seguito denominata F.I.N. e rappresentata dal Presidente pro-tempore, On.le. Paolo BARELLI.

E

l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia con sede in Roma, Largo Randaccio n. 2, C.F. 80216990582, e rappresentata dal Presidente pro-tempore, Ammiraglio di Squadra (r) Pierluigi ROSATI, di seguito denominata A.N.M.I.

nonché anche congiuntamente indicate come "PARTI"

PREMESSO CHE

- L'A.N.M.I. ha capacità giuridica ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto-Legge 18.10.1934 n. 1779, convertito nella Legge 31.12.1934 n. 2244 e successive modifiche, ha sede in ROMA ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, a mente del D.P.R. n. 435 in data 23 marzo 1954.
- L'A.N.M.I. è la libera unione di coloro che sono appartenuti o appartengono, senza distinzione di grado, alla Marina Militare e che, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono servirla in ogni modo e in ogni tempo, nonché di tutti coloro che condividono i valori e le tradizioni della Marina Militare.
- L'A.N.M.I. è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:
 - a) tenere vivo fra i Soci il culto della Patria, il senso dell'onore e del dovere e l'attaccamento alla Marina Militare;
 - b) mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei Marinai caduti;
 - c) tutelare il prestigio dei Marinai in congedo, alimentare e cementare in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro e i Marinai in servizio;
 - d) promuovere e sviluppare l'assistenza morale e culturale degli associati, nonché quella materiale;
 - e) promuovere e favorire il sorgere di attività sportive, soprattutto nautiche e marinesche fra i Soci;
 - f) assicurare alla Marina Militare la massima collaborazione nel settore della propaganda intesa a:
 - sviluppare la coscienza marinara favorendo le iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci;
 - favorire l'arruolamento dei giovani nella Marina Militare;
 - g) rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti.

P. B.

2 

- La F.I.N. è una Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 242/99, fondata nel 1899 e costituita da società, associazioni e organi sportivi affiliati alla stessa.
- La F.I.N. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle attività natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi.
- La F.I.N. svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicitica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI (Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004);
- La F.I.N. è affiliata alla Federation Internazionale de Natation Amateur (F.I.N.A.), della quale riconosce, accetta e applica i regolamenti; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Mediterranee de Natation (CO.ME.N.), alla Confederation Latina de Natation (CO.LA.N.).
- La F.I.N., ai sensi del citato Decreto Legislativo 242/99 e successive modificazioni, dello Statuto del CONI e del proprio statuto, è l'organismo preposto, attraverso la propria Sezione Salvamento, a promuovere, regolamentare e disciplinare l'insegnamento e l'addestramento al salvamento per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso.
- Il Regolamento della Sezione Salvamento e dei nuclei di volontariato della F.I.N., stabilisce all'art. 2 punto 1 che la F.I.N. – Sezione Salvamento ha lo scopo di promuovere e porre in essere tutte le azioni di solidarietà e soccorso per la tutela della popolazione civile in materia di sorveglianza del territorio.
- La F.I.N. – Sezione Salvamento rilascia brevetti di Assistente Bagnanti MIP (mare, acque interne e piscina), IP (acque interne e piscina), P (piscina) riconosciuti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, inoltre ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Territorio ed è riconosciuta quale Associazione di Volontariato dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- La F.I.N. – Sezione Salvamento è l'unico Ente italiano riconosciuto dalla International Life Saving Federation (ILS) e dalla International Life Saving Federation of Europe (ILSE);
- La ILS e la International Fèderation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCRC) collaborano a livello internazionale per le attività di salvamento acquatico;
- La quinta raccomandazione elaborata dal Congresso Mondiale sull'annegamento di Amsterdam (2002), affermando che la conoscenza del nuoto è la migliore forma di prevenzione dell'annegamento, sollecita l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la IFRCRC e la ILS, attraverso le proprie organizzazioni nazionali, a diffondere l'importanza del nuoto e del salvamento acquatico nella popolazione. Definisce necessario che gli operatori pubblici, potenzialmente coinvolti in attività in prossimità di specchi d'acqua, debbano saper nuotare per la propria sicurezza e per quella della popolazione.

CONSIDERATO CHE

La F.I.N. e l'A.N.M.I., in ragione della rilevanza che entrambe le Associazioni attribuiscono a questa intesa, intendono sviluppare congiuntamente le attività di formazione e costante aggiornamento. In particolare la F.I.N. intende diffondere i principi e le tecniche del nuoto e del nuoto per salvamento, l'A.N.M.I. e la F.I.N. insieme intendono definire, sviluppare e diffondere le tecniche di intervento di emergenza in ambito acquatico per il recupero in sicurezza della vittima in acqua anche attraverso l'uso di attrezzature specifiche in accordo con le linee guida internazionali.

P. B.



CONVENGONO

ARTICOLO 1

PREMESSA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Le Parti intendono sviluppare un progetto condiviso relativo alla diffusione dei principi e tecniche del nuoto e del nuoto per salvamento a favore degli associati dell'A.N.M.I. con il fine di sviluppare e diffondere le tecniche di intervento di emergenza in ambito acquatico per il recupero in sicurezza della vittima in acqua anche attraverso l'uso di attrezzature specifiche in accordo con le linee guida internazionali e nel rispetto dei piani di formazione approvati dalla F.I.N..

ARTICOLO 3

DURATA

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude alla data del 30 settembre 2024, senza possibilità di tacito rinnovo, salvo formale accordo di rinnovo.

Le PARTI si riconoscono il reciproco diritto a risolvere anche unilateralmente il presente contratto accordo con disdetta da comunicarsi formalmente a cura della parte interessata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata.

ARTICOLO 4

IMPEGNI DELLE PARTI

La F.I.N. per il periodo di validità della presente convenzione si impegna:

- a fornire all'A.N.M.I. il necessario supporto tecnico – didattico e formativo nei propri settori specialistici, con le modalità concordate tra le Parti, tenuto conto delle esigenze dell'A.N.M.I. e dei protocolli formativi della F.I.N.;
- a garantire agli associati dell'A.N.M.I. l'accesso ai Corsi per il conseguimento dei brevetti tecnici organizzati dalla Sezione Salvamento della F.I.N. alle condizioni riservate ai Corpi militari così come previste dalla Circolare Normativa annuale emanata dalla stessa della Sezione Salvamento e vigente alla data di iscrizione dei predetti corsi;
- ad applicare una riduzione del 10%, sulle quote di frequenza ai corsi nuoto, proposti dai Centri Federali della Federazione Italiana Nuoto, ai tesserati all'Associazione Marinai d'Italia e familiari;
- a riconoscere l'A.N.M.I. quale Associazione privilegiata nell'ambito delle attività marinare.

L'A.N.M.I. per il periodo di validità della presente convenzione s'impegna:

- a riconoscere i brevetti rilasciati dalla F.I.N. Sez. Salvamento ai propri associati;
- a fornire alla F.I.N. il necessario supporto logistico organizzativo nonché l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività marinare, secondo le esigenze che saranno oggetto di specifici accordi.
- ad informare adeguatamente tutti i propri associati della convenzione sottoscritta con la F.I.N. e quindi della possibilità di poter usufruire delle agevolazioni sopra richiamate, avendo cura di comunicare ai propri associati che per l'accesso alle attività è obbligatorio attestare lo stato di tesseramento con l'A.N.M.I. in corso di validità, consegnando copia della tessera associativa al

P.B.



fiduciario della F.I.N. che dovrà conservare agli atti il documento per eventuali controlli amministrativi;

- a riconoscere la F.I.N. come unico Organo tecnico deputato alla formazione dei propri associati in materia di nuoto e salvamento acquatico e a non concludere nel periodo di vigenza della presente convenzione accordi con altre organizzazioni similari per attività sovrapponibili a quelle previste dal presente accordo.

ART. 5

PRIVACY

Le **PARTI**, con la stipula del presente contratto, riconoscono di aver ricevuto l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

La A.N.M.I. dichiara di aver preso visione dell'apposita informativa redatta dalla **FIN**, in qualità di Titolare del trattamento, consultabile sul sito federale al seguente link:

<https://www.federnuoto.it/federazione-extra/2018-2019-12/3244-informativa-acquisizione-beni,-servizi-e-lavori/file.html>.

Le **PARTI** con la stipula del presente accordo acconsentono esplicitamente al trattamento e alla comunicazione dei dati secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento ai fini della tutela della privacy e si impegnano reciprocamente a mantenere l'altra parte indenne e mallevata in relazione a qualsivoglia responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a risarcimenti danni che dovessero configurarsi come conseguenza di un inidoneo trattamento dei dati determinato da una delle **PARTI**, fermo restando la facoltà di procedere in sede legale in caso di maggior danno.

La **FIN**, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD), del quale si forniscono i contatti per eventuali necessità:

RDP - Federazione Italiana Nuoto - email: rpd@federnuoto.it

ART. 6

Modello Organizzativo 231

La **FIN** ha adottato un "Modello di Organizzazione, Gestione a Controllo ai sensi del Dlgs 231/01" in conformità al Disciplinare GS 23101:2017 e un annesso Codice Etico disponibile sul sito federale al seguente indirizzo: <https://www.federnuoto.it/home/federazione/modello-organizzativo-231.html> che la A.N.M.I. con la firma della presente convenzione dichiara di avere preso visione.

ART. 7

RISERVATEZZA

Tutte le informazioni sull'attività della F.I.N. che verranno a conoscenza della A.N.M.I. in costanza del presente accordo sono strettamente confidenziali e potranno eventualmente essere utilizzate esclusivamente nei limiti e per gli scopi della migliore riuscita dell'accordo.

L'obbligo di riservatezza viene considerato quale clausola essenziale del presente accordo e sopravviverà per anni 4 (quattro) successivamente alla scadenza dello stesso.

L'inosservanza della clausola di riservatezza è causa, qualora oggettivamente dimostrata, di immediata rescissione del contratto da parte di F.I.N., con riserva di ogni azione utile ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti da F.I.N.

P.B.

Gf.

ART. 8

Modifiche dell'accordo

Ogni modificazione del contenuto del presente accordo è valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da tutte le **PARTI**.

La disapplicazione, anche reiterata, di una o più pattuizioni e clausole contenute nel presente contratto non deve ritenersi, pertanto, abrogazione tacita.

Art. 9

CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le **PARTI** convengono espressamente che in caso di grave inadempimento di una delle **PARTI** alle obbligazioni del presente accordo, la parte adempiente avrà facoltà di invitare l'altra, mediante semplice comunicazione scritta, a adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni ed a ritenere automaticamente risolto di diritto il presente accordo in assenza dell'integrale adempimento entro l'indicato termine.

Art. 10

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo o con esso connessa e/o ad esso conseguente, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, individuato dalle **PARTI** quale foro esclusivamente competente in sostituzione di qualsiasi altro foro, individuato sulla base di qualsiasi altro criterio sia esso facoltativo o anche alternativo.

ARTICOLO 11

PREDISPOSIZIONE DELL'ACCORDO

Le **PARTI** si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato dalle stesse congiuntamente ideato, predisposto e redatto, e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed interessi.

In considerazione di quanto sopra non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1341 c.c. in materia di approvazione specifica delle condizioni generali di Contratto nello stesso contemplate.

ARTICOLO 12

REGISTRAZIONE

Il presente contratto non è soggetto a registrazione.

La parte eventualmente interessata ne provvede a sue spese.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in duplice copia originale, una per la F.I.N. e una per la A.N.M.I..

Roma, 9 dicembre 2020

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

Il Presidente

Amm. Sq. (r)

Pierluigi ROSATI



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Il Presidente

On.le Paolo BARELLI

